

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

---

### INTERROGAZIONI

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 2004

---

**Presidenza del presidente ZANOLETTI**

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
BRAMBILLA, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i> . . . . .	3
* PIZZINATO (DS-U) . . . . .	4
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	6

---

*N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,40.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01597, presentata dal senatore Pizzinato e da altri senatori.

BRAMBILLA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Con riferimento alla questione posta oggi all'attenzione del Governo vorrei ricordare – come già illustrato nella stessa interrogazione – che il comma 132 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) dispone che «in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL».

L'Istituto, di conseguenza, ha comunicato di aver impartito, con nota del 12 gennaio 2004, apposite disposizioni alle unità periferiche, riattivando nei riguardi dei lavoratori assicurati INAIL e limitatamente a periodi coperti dall'assicurazione INAIL, a condizione che gli stessi abbiano presentato all'Istituto entro il 2 ottobre del 2003 le domande per ottenere la certificazione di esposizione all'amianto, le funzioni istruttorie e certificative di competenza, con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base dei pareri della CONTARP che di atti di indirizzo ministeriale.

Per quanto riguarda, invece, le categorie di assicurati INAIL per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda, gli assicurati INAIL per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003, i non assicurati INAIL, oppure gli assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento della esposizione per i periodi non coperti da assicurazione INAIL (è il caso dei ferrovieri fino al 31 dicembre 1995 e dei postali fino al 31 dicembre 1998), a prescindere della data di presentazione della domanda, è stato disposto, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 47, comma 6, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con legge n. 326 del 2003, che renderà applicabile la normativa, il solo inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei *curricula* professionali.

Venendo allo specifico della questione e dunque alle azioni intraprese dal Ministero che rappresento, vorrei premettere che il quadro normativo di riferimento è piuttosto complesso e ha dato luogo a diversità interpre-

tative anche molto divergenti, considerato il convulso susseguirsi delle disposizioni che regolano questa materia (da ultimo sono intervenuti il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e ancora, la legge finanziaria del 2004). In particolare, sono stati compiuti i necessari approfondimenti giuridici per stabilire con esattezza a quali adempimenti amministrativi sono tenuti i destinatari del beneficio e come deve essere delimitato il complesso delle attività lavorative che implicano esposizione all'amianto. Tutto ciò ha comportato ritardi nella emanazione del decreto, rispetto alla scadenza del termine fissato – come opportunamente riportato nell'interrogazione – al gennaio 2004.

Sono, comunque, in grado di assicurare che lo schema del decreto in questione è stato firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 1° luglio 2004 e trasmesso al Ministro dell'economia per l'acquisizione della controfirma.

PIZZINATO (*DS-U*). Desidero innanzitutto ringraziare il sottosegretario Brambilla per aver risposto all'interrogazione in esame di cui sono il primo firmatario. Devo però sottolineare il fatto che l'interrogazione è stata presentata il 3 marzo e solo oggi, 14 luglio, è possibile conoscere la posizione del Governo, sebbene anche a nome degli altri colleghi io abbia sollecitato in Aula il suo svolgimento per ben quattro volte.

Si tratta di un ritardo non ammissibile, che va al di là di tutte le norme che regolano lo svolgimento dei lavori parlamentari; nonché incomprensibile considerato il fatto che è stato proprio il Governo ad imporsi, attraverso il comma 6 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, l'obbligo di adottare entro 60 giorni il decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni relative ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Come ricordato dallo stesso Sottosegretario, tale normativa è stata in parte modificata dal comma 132 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2004, facendo salve le disposizioni previgenti al 2 ottobre 2003, per salvaguardare quei lavoratori che, a tale data, avessero già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992.

Il Sottosegretario ha poi affermato che, in data 1° luglio 2004, quindi con un ritardo di 180 giorni rispetto a quanto previsto nello stesso decreto-legge n. 269, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha firmato lo schema del decreto in questione e lo ha trasmesso al Ministro dell'economia per l'apposizione della controfirma. Posso affermare che fino ad oggi non esiste ancora alcuna disposizione attuativa dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 e ciò desta una certa preoccupazione.

Questa situazione ingiustificata rende, tra l'altro, precaria la posizione di molti lavoratori, già esposti all'amianto, non assicurati presso l'INAIL, per i quali l'articolo 47 prima citato del decreto-legge n. 269 aveva disposto l'incremento dei trattamenti nel caso di un periodo decennale di esposizione. Di conseguenza, oggi sono migliaia i lavoratori che hanno avanzato domanda all'INAIL per il riconoscimento di questo requisito e che sono completamente ignari di quale sarà il loro futuro. Ciò anche perché

l'INAIL non fornisce loro alcuna risposta, in considerazione del fatto che di recente è stata emanata una circolare ministeriale (ritenuta un arbitrio dai comitati di vigilanza degli istituti di previdenza) che stabilisce che gli enti previdenziali non possono adottare atti interpretativi della legislazione vigente se non dopo il parere del Ministro del lavoro.

Mi auguro che il decreto interministeriale venga rapidamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per far sì che i lavoratori e gli istituti previdenziali siano posti nella condizione di rendere operativa la volontà dell'Esecutivo, per la quale mi sono battuto pur non condividendola.

Pertanto, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del Governo all'interrogazione in esame a nome di tutti i lavoratori che da molti mesi non sono ancora posti nella condizione di conoscere il loro destino. Ripeto che oggi è il 14 luglio e non abbiamo ancora le norme che il Governo si era impegnato a rendere obbligatorie il 13 gennaio. Mi sembra questo un modo di operare da parte degli organi ministeriali che, nonostante le affermazioni rese questa mattina dal Presidente del Consiglio, contrasta con i più elementari diritti dei cittadini e dei lavoratori, in particolare di quelli che sono stati esposti all'amianto e che hanno messo a grave rischio la loro salute.

Infine, ringrazio il Presidente della Commissione, senatore Zanoletti, per aver tenuto in debito conto le mie sollecitazioni, avanzate non per un fatto personale ma a favore dei cittadini.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 14,50.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, MACONI, PIATTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nei mesi dal settembre a dicembre 2003 si sono introdotte modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, riguardante i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, che hanno determinato incertezza ed insicurezza tra decine di migliaia di lavoratori già esposti all'amianto circa la certezza dei loro diritti;

in particolare l'art. 47 («Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto») del decreto-legge n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, ai commi 5 e 6 stabilisce: «5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici. 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

successivamente, con la legge n. 350/03, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria), all'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) si precisa: «132. In favore dei lavoratori che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003, il diritto di conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modifiche, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004 (...)»;

numerosi lavoratori già esposti all'amianto, di varie località italiane, segnalano che alla richiesta di certificazioni avanzata agli Istituti previdenziali e assicurativi competenti, relative alla loro posizione previdenziale collegata ai benefici previdenziali previsti dalla legge n. 257/92 e successive modifiche, nonché dagli articoli di legge sopra riportati, non hanno

ottenuto le certificazioni o informazioni necessarie e puntuali che costituiscono condizione per avanzare la domanda di pensione la quale presuppone la presentazione della domanda di cessazione del rapporto di lavoro;

detti Istituti hanno motivato il mancato rilascio della indispensabile certificazione quale conseguenza della mancata emanazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 47 della legge n. 326/03,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi e le cause per i quali i Ministri in indirizzo non hanno ancora emanato le norme attuative poiché il comma 6 dell'art. 47 citato stabilisce che le modalità di attuazione dello stesso «sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (...) entro 60 giorni dall'entrata in vigore (...)», termine scaduto il 24 gennaio 2004;

quali decisioni i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di emanare urgentemente le norme attuative del comma 132 dell'art. 3 della legge n. 350/03, al fine di dare certezza dei loro diritti e conseguentemente tranquillità a decine di migliaia di lavoratori ed alle loro famiglie;

quali iniziative si intenda assumere – in raccordo con gli Istituti previdenziali ed assicurativi – per la rapida emanazione delle certificazioni – sia dell'INAIL che degli Istituti previdenziali – ai lavoratori già esposti all'amianto, nonché di adeguate informazioni alle imprese e ai lavoratori sull'insieme delle normative riguardanti l'amianto e gli ex esposti.

(3-01597)

